

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 1 agosto 2016, n.151

Art. 14 L.R. 37/85 – Trasferimento e proroga dell'autorizzazione, rilasciata con Decreto dell'Assessore n. 05/Min del 30-03-1994, alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Manimuzzi" del Comune di Collepasso (Le), in catasto al foglio 14 part.IIa 65 per una superficie complessiva di ha 2.93.05, dalla Ditta Erroi Bruno alla società COPA INFRASTRUTTURE s.r.l. con sede legale in Morciano di Leuca (Le) Marina di Torre Vado alla Piazza Torre n. 9/A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;
- VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia –modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 35 del 30-06-2016 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con Decreto dell'Assessore n. 05/Min del 30-03-1994, alla Ditta Erroi Bruno, veniva autorizzata la coltivazione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, nella cava di calcarenite sita in località "Manimuzzi" del Comune di Collepasso (Le), in catasto al foglio 14 part.IIa 65 di ha 2.93.05;
2. Con processo espropriativo immobiliare, ruolo generale esecuzioni n. 32-10 del Tribunale di Lecce Sezione Commerciale, in data 05-04-2016, ha trasferito, il terreno sito in agro di Collepasso (Le) in località "Manimuzzi" riportato in catasto al foglio 14 part.IIa 65 di ha 2.93.05, già adibito a cava giusto Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 05/Min del 30-03-1994, alla Ditta Copa Infrastrutture srl;
3. Con istanza, relazione tecnica, geologica ed elaborati grafici, agli atti di questo Ufficio al prot. 8051 del 28-

06-2016, il Sig. Scigliuzzo Luigi in qualità di Amministratore Unico della Ditta COPA INFRASTRUTTURE srl, ha chiesto il trasferimento e la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Manimuzzi del Comune di Collepasso (Le), giusto Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 05/Min del 30-03-1994, rilasciato al Ditta Erroi Bruno, dichiarando di accettare tutta la documentazione esistente e gli impegni assunti nel piano di coltivazione e recupero assunti dalla Ditta Erroi Bruno;

- Con perizia giurata agli atti di questo Ufficio al prot. 8051 del 18-06-2016, il legale rappresentante della Ditta ed il tecnico incaricato asseverano che l'area interessata:

- Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (siti di importanza comunitaria -SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zona di Protezione Speciale ZPS);
- Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex legge 394/91;
- In riferimento al PPTR della Regione Puglia, approvato con Del. Di G.R. n. 176 del 16-02-2015, ed in particolare ai beni paesaggistici e agli ulteriori contesti così come riportati all'art. 38 comma 2 e 3 delle NTA del PPTR e delimitati nelle tavole contenute nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3 del PPTR, il sito in oggetto è interessato dalla presenza di Paesaggi Rurali (UPC individuato all'art. 76 del capo IV del Titolo VI delle NTA del PPTR e riportato nella tv. 6.3.1 dello stesso);
- L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;
- L'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di Bacino in quanto si configura nelle condizioni di cui alla determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità $k=1,54 \times 10^{-6}$ m/s;
- Dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc 113.000;
- Il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 5 del 30-03-1994;
- Per esaurire il giacimento residuo (volume mc. 113.000) necessita di un periodo di tempo di 10 anni;
- Il piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data odierna.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio al trasferimento e proroga dell'autorizzazione, alla Ditta COPA INFRASTRUTTURE srl, per la coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Manimuzzi" del Comune di Collepasso (LE), in catasto al foglio 14 part.IIa 65 di ha 2.93.05.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare, il trasferimento dalla Ditta Erroi Bruno alla Ditta COPA INFRASTRUTTURE srl, dell'autorizzazione rilasciata con Decreto dell'Assessore n. 05/Min del 30-03-1994, e la proroga alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Manimuzzi" del Comune di Collepasso (Le), in catasto al foglio 14 part.IIa 65 per una superficie complessiva di ha 2.93.05;
2. La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 60.000,00 (Sessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85;
3. la presente autorizzazione è valida fino al 30-06-2026 e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell'Ufficio scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto 2;
4. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 05/Min del 30-03-1994, che qui si intendono integralmente trascritti salvo quanto in contrasto con quanto disposto dal presente Atto Dirigenziale o di altri che fossero impartiti dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive;
5. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a La ditta deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 – 2 e 3 del 2011;

- b Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio al prot. 151 del 25-06-1993;
- c La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive – Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
- d Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo – Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h Il presente provvedimento è valido fino al 30-06-2026 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- i La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- j Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- k Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava e/o nell'area di pertinenza;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- l Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- m La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- n Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- o La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- p L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- q Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - s L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
7. Il presente provvedimento:
- Sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
 - sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;
 - sarà notificato in copia alla Ditta COPA INFRASTRUTTURE srl ed al Sindaco del Comune di Collepasso (Le);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons